



P.P. CH-3003 Berna, SG-DFGP

Ai Governi cantonali

Berna, 15 gen. 2008

### **Base legale per ordinare misure disciplinari e di sicurezza in istituti per adolescenti**

Onorevole Presidente,  
Onorevoli Consiglieri di Stato,

sulla base della legge federale del 5 ottobre 1984 sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure (LPPM; RS 341), la Confederazione accorda sussidi per la costruzione e la gestione di istituti d'educazione. In questi istituti vengono eseguite pene e misure previste dal diritto penale minorile e possono essere accolti fanciulli e giovani il cui comportamento sociale è particolarmente turbato.

L'esecuzione della LPPM spetta all'Ufficio federale di giustizia (UFG), che ha pertanto anche il compito di esaminare le domande di sussidio e le relative condizioni di riconoscimento. In questo contesto l'UFG ha constatato che le basi legali non rispettano totalmente i dettami costituzionali e di diritto internazionale.

Ciò non è soltanto insoddisfacente dal profilo giuridico, ma può comportare anche conseguenze a livello pratico. Se, ad esempio, manca una sufficiente base legale per l'adozione di misure coercitive in istituti per adolescenti, la direzione dell'istituto può essere passibile di pena secondo l'articolo 183 del Codice penale (CP; RS 311.0; sequestro di persona), qualora privasse della libertà un giovane contro la sua volontà e in mancanza di un motivo giustificativo (cfr. in proposito la decisione del Tribunale federale del 18.08.2006, 6P.106/2006 e 6S.222/2006).

In futuro l'UFG esaminerà pertanto sistematicamente se le basi legali esistenti rispettano il diritto di rango superiore.

#### *Conferimento di mandati pubblici a privati*

Per il conferimento di mandati statali a privati è necessaria una base legale esplicita prevista da una legge in senso formale. La legislazione cantonale deve quindi prevedere espressamente che il Cantone affida a determinati istituti l'esecuzione di misure ordinate da un'autorità nei confronti di giovani.

Le normative di diritto federale esistenti non possono sostituire le necessarie basi legali cantonali, poiché la legislazione federale permette ai Cantoni unicamente di delegare a privati l'esecuzione di compiti determinati (cfr. ad esempio l'art. 379 CP).

A questo proposito anche il legislatore federale è chiamato a intervenire: il diritto vigente va infatti completato, in modo da accordare ai Cantoni la competenza di far eseguire in istituti privati tutte le pene e le misure previste dal diritto penale minorile nonché la carcerazione preventiva. Si prevede di regolare tale questione nella nuova legge federale di diritto processuale penale minorile.

#### *Misure disciplinari e di sicurezza in istituti per adolescenti*

L'inflizione di misure disciplinari e di sicurezza (immobilizzazioni, carcerazioni, trasferimenti in un altro istituto ecc.) rappresenta di regola una grave violazione dei diritti fondamentali dei giovani interessati.

Tali misure coercitive sono pertanto ammissibili unicamente se fondate su una sufficiente base legale in una legge in senso formale. La legge deve determinare almeno le linee generali della normativa (competenza, presupposti per ordinare una misura). I dettagli possono eventualmente essere concretizzati per mezzo di ordinanza. Anche in caso di limitazioni meno gravi della libertà (ad esempio in caso di divieto di praticare determinate attività durante il tempo libero) è sufficiente una base legale a livello di ordinanza.

Ovviamente le normative devono rispettare anche le restanti condizioni per la limitazione dei diritti fondamentali. In particolare, le misure previste devono rispondere a un interesse pubblico e rispettare il principio della proporzionalità.

Vi invitiamo a esaminare in modo approfondito la situazione nel vostro Cantone e di appurare se le condizioni citate sono rispettate. Ringraziandovi per la collaborazione, vogliate gradire, Onorevole Presidente, Onorevoli Consiglieri di Stato, l'espressione della nostra alta stima.



Eveline Widmer-Schlumpf  
Consigliera federale